REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI N° 12 AUTOMEZZI DI TIPO PICK-UP CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE, DOTATI DI ALLESTIMENTO AIB.

CIG [3544315D40]

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario:

1	Amministrazione Aggiudicatrice	3
2	Oggetto dell'appalto.	3
3	Importo a base di gara, *plafond* massimo di spesa e durata dell'appalto.	3
4	Chiarimenti	3
5	Documentazione di gara	4
6	Termini e modalità di ricezione delle offerte	4
7	Procedura di aggiudicazione	8
8	Criteri di aggiudicazione	9
9	Modalità di espletamento del servizio	9
10	Subappalto	9
11	Avvalimento	10
12	Anomalia dell'offerta	11
13	Validità dell'offerta	12

14	Requisiti di partecipazione	12
15	Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi	14
16	Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti	17
17	Garanzie	18
18	Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni	20
19	Comunicazioni inerenti la procedura di gara	22
20	Controllo sul possesso dei requisiti	22
21	Obblighi contrattuali	22
22	Stipula del contratto	23
23	Termini e luogo di consegna adempimenti contrattuali	23
24	Verifica di conformità	24
25	Oneri per le operazioni di verifica di conformità	24
26	Procedimento per la verifica	24
27	Esito della verifica	25
28	Difetti di costruzione e garanzie dell’impresa	26
29	Penalità nell’esecuzione e risoluzione contrattuale	26
30	Obblighi di cui alla legge 136/2010	27
31	Liquidazione e pagamento dei corrispettivi	28
32	Controversie	29
33	Diritto di accesso	29
34	Tutela dei dati personali	30
35	Norme di rinvio	30

1 Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture viale Merello, 86 09123 Cagliari. Telefono 070/27991 Fax 070/272086 – P. IVA 02629780921.

2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, della fornitura di n. 12 automezzi tipo pick-up, con cassone trilaterale ribaltabile, dotati di allestimento AIB.

3 Importo a base di gara, *plafond* massimo di spesa e durata dell'appalto.

Il valore stimato totale dell'appalto, a base d'asta, ai sensi dell'art. 29 comma 13 del D.Lgs. 163 del 2006, è pari ad € 412.395,00 al netto dell'IVA di legge**.**

La descrizione della fornitura è specificata nel Capitolato tecnico (Allegato A)

Per la presente fornitura non sussistono rischi da interferenze ax art. 26 del d.lgs. 81/2008. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

La stima dell'importo a base d'asta è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno effettuata dal Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture ed è determinata sulla base dei dati statistici delle pregresse forniture.

4 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico amministrativa e tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata appalti@pec.enteforestesardegna.it entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ non oltre il terzo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

5 Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

1.1. bando di gara;

1.2. disciplinare di gara;

1.3. allegato A- progetto della fornitura-capitolato tecnico relativi ai singoli lotti di cui si compone la fornitura;

1.4. allegato B: Modello di dichiarazione per la partecipazione;

1.5. allegato C Modello Offerta Economica;

1.6. allegato D- Bando di gara;

1.7. allegato E- Modello GAP;

1.8. allegato F-Modello pagamento AVCP

1.9. allegato G – avvalimento dichiarazione operatore economico ausiliato;

1.10. allegato H – avvalimento dichiarazione operatore economico ausiliario;

1.11. allegato I – dichiarazione dei servizi che l'operatore economico intende affidare in subappalto.

6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, **a pena di esclusione**, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale dovranno essere indicati:

a. il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, **fax**, e-mail, Posta Elettronica Certificata (facoltativo) dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di Raggruppamento Temporaneo Costituendo, si precisa che il numero di fax, o l'indirizzo di posta elettronica costituiscono il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163 del 2006;

b. la dicitura **"Offerta per la fornitura di n. 12 automezzi tipo pick-up, con cassone trilaterale ribaltabile, dotati di allestimento AIB CIG 3544315D40**, **scadenza 29.02.2012 h. 12:00".**

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA A - CONTENENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

   a) **autocertificazione** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 ;

   b) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% dell'importo dell'appalto, da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06 la stessa deve prevedere espressamente**:**

      - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
      - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
      - la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante;
      - validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

      L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

      L' operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla garanzia la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

   c) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06. Tale dichiarazione, deve essere presentata a **pena di esclusione**, ex art.75, comma 8 del d.lgs 163/06, potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto b;

   d) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rinnovare la garanzia provvisoria, per un massimo di ulteriori 240 gg, qualora al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

   e) **dichiarazione**, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, come meglio precisato all'art. 14 del presente disciplinare;

f) **presentazione** dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, come meglio precisato all'art. 14 del presente disciplinare;

g) **modello GAP- Allegato E** In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate coinvolte nell'esecuzione della presentazione;

h) **capitolato tecnico** firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;

i) **ricevuta di versamento** del contributo obbligatorio in favore dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici.

A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 15 febbraio 2010, l'offerente deve dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'importo di € 35,00.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti:

1) versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione**,** contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite:carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.

A pena di esclusione, l'operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare,a corredo dell'offerta, la ricevuta di pagamento stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul"Servizio di Riscossione";

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te".

A pena di esclusione, l'operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve presentare, a corredo dell'offerta, lo scontrino **in originale** rilasciato dal punto vendita su indicato.

2) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA B CONTENENTE OFFERTA TECNICA "** contenente **a pena di esclusione**: un fascicolo tecnico, articolato in paragrafi nei quali sia possibile individuare con rapidità tanto le caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico quanto quelle corrispondenti ai singoli criteri di valutazione di cui al capitolato tecnico. L'elaborato, inoltre, deve essere timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, in caso di RTI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che abbiano dichiarato di volersi raggruppare.

ATTENZIONE: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/06, comma 5 quater si chiede di voler dichiarare ed individuare espressamente quali parti dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. Tale dichiarazione dovrà essere congruamente motivata e comprovata, i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sarà comunque vagliata dalla stazione appaltante quanto alla sua fondatezza. (ex multis TAR Emila Romagna, Sez I, 7 gennaio 2010, n.6)

3) una terza busta interna recante, a pena di esclusione, la dicitura **"BUSTA C - CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA"** anch'essa, debitamente sigillata e controfirmata non trasparente, contenente l'offerta economica da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente.

L'offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto Sull'offerta economica, preferibilmente redatta mediante utilizzo o riproduzione dell'*Allegato C – modello per la presentazione dell'offerta economica* predisposto dall'Ente, deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'offerta economica dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico, che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che i costi della sicurezza, facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto.

Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere.

- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

ATTENZIONE: Si consiglia di prestare particolare cura nel confezionamento dell'offerta economica in modo tale da non consentire la leggibilità, anche parziale, dell'offerta economica. La parziale o totale leggibilità costituirà un'irregolarità **non sanabile**. Si suggerisce pertanto a tutti gli operatori di verificare che le modalità di confezionamento prescelte per la presentazione dell'offerta economica siano tali da non permettere la conoscibilità di nessuno degli elementi che la costituiscono (importo, ribasso, etc).

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di cui al D. Lgs. n. 261/1999, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12:00 del giorno 29.02.2012 ,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio su indicato sono irricevibili. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture, Viale Merello n. 86 - 09123 CAGLIARI.

L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, a pena di nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti **a pena di esclusione**), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

7 Procedura di aggiudicazione

L'appalto viene aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e dell'art.18 comma 1 lettera c) della L. R. 5/07. È facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate incongrue.

8 Criteri di aggiudicazione

Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri di cui al - Allegato A *Capitolato tecnico di gara per l'affidamento della fornitura di n. 12 fuoristrada tipo Pick up .*

9 Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui alla relazione tecnica illustrativa e al *Capitolato tecnico di gara per l'affidamento della fornitura di n. 12 fuoristrada tipo Pick up- Allegato A.*

10 Subappalto

Il servizio, ex art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006, può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, **pena la mancata autorizzazione al subappalto,** indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 cui espressamente si rinvia così come integrato dall'art. 3 – comma 9 – della Legge 13.08.2010 n. 136.
In caso di subappalto il concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

11 Avvalimento

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.

Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 5 del presente disciplinare, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni/documenti di seguito indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Il contratto dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
- ogni altro dato utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2,lettere f) e g), Codice dei Contratti).

L'operatore economico ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato.

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario dovrà, altresì, dichiarare:

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata

dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti).

12 Anomalia dell’offerta

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, in relazione a ciascun lotto di gara, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Si procederà a determinare l’anomalia ai sensi del comma II dell’art. 86.
Quando un’offerta sia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

13 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma 7 del d.lgs. 163/06).

Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 20 del presente disciplinare di gara, il contratto non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

14 Requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

.

Capacità

A. Capacità giuridica: Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i soggetti di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06 e i procuratori speciali non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, ovvero nel caso di professionisti singoli o associati ai sensi della L. n. 1815/39 e ss.mm.ii. (o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.), iscrizione ai relativi albi professionali (in caso di associazione tra professionisti si prega di voler produrre lo statuto dell'associazione), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

B. Capacità economiche e finanziarie:

– **fatturato globale d'impresa** riferito ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara **pari ad almeno il doppio** dell'importo a base d'asta, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; N.B. Il mezzo di prova per dimostrare il possesso del requisito è costituito da bilanci o i documenti tributari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara che alla stessa data, risultano depositati; qualora la data di pubblicazione del bando di gara cada in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi(es bando pubblicato tra il 1 giugno e il 30 settembre 2011 laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione della dichiarazione dei redditi) il concorrente potrà dichiarare e documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione del fatturato conseguito nel triennio per il quale risultano depositati i bilanci o i documenti fiscali e tributari(determina autorità vigilanza n. 5/09)

– **fatturato specifico** riferito ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara **almeno pari all'importo a base d'asta**, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio, nel settore oggetto della gara, presso Pubbliche Amministrazioni/Entipubblici/Privati.

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato di cui ai punti precedenti devono essere rapportati al periodo di attività[(fatturato richiesto/3) x anni di attività)]

C. Capacità tecnica: Aver eseguito negli ultimi tre anni, contratti di forniture analoghi al settore oggetto di gara, di importo almeno pari alla base d'asta.

NB Nell'Allegato B dovranno essere indicate le forniture effettuate fino al raggiungimento dell'importo a base d'asta riferita al singolo lotto cui si intende partecipareN.B. Il triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando (il triennio è da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del bando es 19 ottobre 2011- 19 ottobre 2008);

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale, dichiarati in sede di gara, l'operatore economico dovrà presentare, su richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, certificati attestanti l'esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara, di servizi analoghi o assimilabili a quello oggetto dell'appalto.

In caso di committente pubblico l'esecuzione del servizio è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.

I servizi "regolarmente eseguiti" sono quelli per i quali sia stata attestata – con apposito certificato o altro documento equivalente - l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal committente (pubblico o privato).

In caso di committente privato, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da dichiarazione del medesimo committente, resa con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000, attestante la conformità del servizio prestato, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

15 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, **a pena di esclusione**, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato B), art. 6 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

- **Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto DIVIETO a tutti i **consorziati esecutori** del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7 è fatto inoltre DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale**.**

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 17 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli operatori economici sono certificati o in possesso della dichiarazione.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI

❖ **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

❖ **Dichiarazioni obbligatorie**

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituiti prima della gara,** o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06.
- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE, COSTITUENDI

❖ **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante che costituirà il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8).

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

- **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUENDO**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

16 Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì

ammessa la partecipazione separata di RTI ed Imprese ad esse aderenti, in tale evenienza si procederà all'esclusione sia dell'RTI che delle singole Imprese.

Verranno, inoltre, escluse le imprese per le quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par – condicio* fra i concorrenti (collegamento sostanziale).

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Sono altresì escluse le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti dichiarano di aver formulato l'offerta autonomamente e, secondo l'allegato modello B, alternativamente:

- □ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto;
- □ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- □ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. (*N.B. In questo caso la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)*

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

17 Garanzie

Cauzione provvisoria:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà presentare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto da prestare secondo le modalità

prescritte e da inserire nella "**Busta A contenente Documentazione di gara"** di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente quanto prescritto all'art. 6, lettera b) del presente disciplinare.

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, ex art. 75, comma 8 del d.lgs 163/06 dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b)

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla cauzione documentazione attestante la relativa certificazione di qualità, mediante produzione in alternativa:

- della certificazione in originale;
- di autocertificazione avente ad oggetto il possesso della certificazione o di copia autenticata della stessa prodotte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 240 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto –Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia.

Cauzione definitiva:

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione appaltante.

18 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

Nomina del seggio e della Commissione di gara

In un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della prima seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di:

A) un seggio di gara deputato alla sola preliminare valutazione della regolarità della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione delle offerte, composto da tre persone di cui almeno un componente appartenente al servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti;

B) una commissione di gara deputata alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica composta, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 163 del 2006 e 49 L.R. 5/07, da tecnici esperti nel settore oggetto dell'appalto e presieduta ai sensi dell'art. 49 comma 3 della L.R. 5/2007 da un dirigente dell'Ente Foreste della Sardegna.

Del provvedimento di nomina del seggio e della commissione verrà data comunicazione nel corso della prima seduta di gara.

Seduta pubblica per la valutazione della regolarità amministrativa delle offerte

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza, di cui all'art.6, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari. La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.
Nel corso della seduta il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;
3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica per quei partecipanti che superino positivamente la verifica di cui ai precedenti punti e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax o via e-mail a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 163/06.

Sedute riservate per la valutazione delle offerte

La commissione di gara, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, i cui risultati verranno resi noti nella seduta di gara di apertura dell'offerta economica.

Seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte, dalla commissione, in seduta pubblica, in cui si procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente disciplinare.
Il verbale di gara verrà pubblicato sul sito internet www.sardegnaambiente.it/foreste, alla pagina relativa alla presente procedura.

Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato (per quanto concerne nel dettaglio il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si veda il seguente art. 20).
A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art 11 comma 8 D. Lgs. 163 del 2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.

19 Comunicazioni inerenti la procedura di gara

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail, come previsto all'art.6 del presente disciplinare. In particolare, le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

20 Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara.

Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione. Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato.

Si ricorda che qualora il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 14. lett. C) sia stato maturato, anche parzialmente, mediante prestazione di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici, ai fini della comprova del possesso del requisito, l'art. 42 lett. a) richiede la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, e attestanti l'effettiva effettuazione degli stessi.

ATTENZIONE: Vista la gravità delle conseguenze relative alla mancata comprova del requisito -entro il termine previsto- si consiglia, agli operatori che non ne siano già in possesso, di inoltrare presso le amministrazioni competenti, idonea richiesta relativa al rilascio dei certificati.

21 Obblighi contrattuali

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

22 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Nel termine di cui all'art. 20 l'aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria, al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, dovranno far pervenire alla stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:

a) Certificato di iscrizione al registro delle imprese con dicitura antimafia;

b) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 17 del presente capitolato;

c) in caso di R.T.I. dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.

Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e alla nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell'aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax o all'indirizzo di Posta elettronica Certificata indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

23 Termini e luogo di consegna adempimenti contrattuali

Per i termini e il luogo di consegna si rinvia a quanto prescritto nella relazione tecnica illustrativa

24 Verifica di conformità

Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

25 Oneri per le operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore

I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell’Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.
La verifica di conformità é conclusa entro il termine di giorni 10.
Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell’esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l’indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

26 Procedimento per la verifica

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità e' redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 20 giorni dalla data del verbale della verifica di conformità, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

27 Esito della verifica

In caso di esito positivo della verifica, ovvero quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali viene rilasciato il certificato di verifica della conformità. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità'.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità' non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita' riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 29 del presente disciplinare, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegna allo stesso un termine per adempiere *(art. 321 DPR 207 del 2010)*. In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento del servizio o della fornitura saranno a spese dell'esecutore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica della conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione *(art. 322 DPR 207 del 2010).*

28 Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia dichiarato in offerta.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

29 Penalità nell'esecuzione e risoluzione contrattuale

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo aggiudicato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, nel comunicare l'irrogazione della sanzione, inoltre, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo, tale termine ha natura perentoria e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

30 Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

31 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura relativa ai corrispettivi dovuti dovrà essere presentata a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alle prestazioni oggetto dell'appalto.

I corrispettivi saranno liquidati entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa.

Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Il pagamento, *avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari* dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Viale Merello, 86 CAGLIARI – Partita IVA 02629780921, mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l'aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

32 Controversie

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l'Amministrazione e l'impresa esecutrice, il foro competente sarà quello di Cagliari. E' escluso il giudizio arbitrale ex. Art. 241, comma 1bis del d.lgs. 163/06.

33 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e 13 del D.Lgs n. 163/2006.

27. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).
L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.
Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:
a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti.
b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

34 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

35 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010, nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il Direttore del Servizio

Paolo Botti

MD/dott. C.C.Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti